

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI A FAVORE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO.

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese

Il Presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie

Il Presidente dell'A.I.G.A.- Sezione di Termini Imerese

Il Presidente di Movimento Forense - Sezione di Termini Imerese

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Termini Imerese

premesse che



- il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che, pertanto, appare utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense ed il più possibile omogenee;

- il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenta condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale;

- il Presidente del Tribunale di Termini Imerese ed il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, sentiti i magistrati addetti alla Sezione Penale, gli iscritti e le Associazioni accreditate presso questo Ordine, ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;

- l'adozione del presente protocollo si propone, altresì, di realizzare:

- la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare, nell'ambito dello stesso



Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analogha attività difensiva;

- il rispetto della previsione di cui all'art. 83, comma 3 *bis*, del D.P.R. n° 115 del 2002 (***“Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.”***);
- la riduzione del numero di opposizioni;
- la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- la riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie).

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si conviene quanto segue:

- a) è concordata tra il Tribunale di Termini Imerese e l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto;
- b) a tal fine, i difensori che vorranno aderirvi potranno presentare l'istanza di liquidazione al termine della discussione, prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione, o anche successivamente, chiedendo l'applicazione del presente protocollo;
- c) il Giudice, nel rispetto della previsione di cui all'art. 83, comma 3 *bis*, del D.P.R. n° 115 del 2002, emetterà il decreto di liquidazione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che definisce la fase e/o grado del giudizio a cui si riferisce la relativa richiesta;
- d) la pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, alla presenza delle parti, solleverà la cancelleria dalle comunicazioni di rito. Nel caso in cui il Giudice riservi la propria decisione, il decreto di liquidazione dovrà essere notificato alle parti entro e non oltre il deposito della decisione;
- e) alla tariffa standard, come sopra concordata e di seguito esplicitata, **dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione**, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- f) l'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinunzia all'impugnazione del decreto di liquidazione emanato in conformità;

- g) la richiesta di liquidazione, redatta conformemente al presente protocollo, dovrà essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, unitamente al decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché la certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, o autocertificazione, attestante la data di iscrizione nell'elenco speciale del Gratuito Patrocinio, ovvero al decreto di irreperibilità, ovvero alla prova documentale dell'irreperibilità di fatto;
- h) il difensore si impegna a formalizzare^(a) l'istanza di liquidazione anche a mezzo del sistema telematico dell'Amministrazione Giudiziaria (SIAMM);
- i) La tariffa standard concordata è differenziata, in funzione del rito prescelto, secondo la seguente tabella:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

- 1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (ad esempio: prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela:**

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 225,00

per la fase decisoria: Euro 475,00

TOTALE: Euro 700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

- 2. Applicazione pena ex art. 444 e seguenti C.P.P.:**

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 250,00

per la fase decisoria: Euro 550,00

TOTALE: Euro 800,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

- 3. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato:**

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 350,00

per la fase decisoria: Euro 650,00

TOTALE: Euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

- 4. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato:**

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 300,00

per la fase istruttoria: Euro 250,00

per la fase decisoria: Euro 750,00

TOTALE: Euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

5. Processi dibattimentali con istruttoria semplice, fino a tre udienze ed escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 200,00

per la fase introduttiva: Euro 200,00

per la fase istruttoria: Euro 400,00

per la fase decisoria: Euro 600,00

TOTALE: Euro 1.400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

6. Processi dibattimentali più complessi, oltre le tre udienze e fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 200,00

per la fase introduttiva: Euro 200,00

per la fase istruttoria: Euro 550,00

per la fase decisoria: Euro 750,00

TOTALE: Euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

7. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 *quater*, comma 2°, C.P.P. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002

TOTALE: Euro 600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

N.B.

A) Nei processi con *parte civile*, il difensore della stessa *p.c.* ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di euro 250,00; il difensore dell'imputato ammesso al

beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%;

B) Nei processi con pluralità di parti difese e/o di parti in conflitto, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20% per ciascun assistito, oltre al primo, e/o per ciascuna parte civile, oltre la prima (ex art. 12, comma 2, del D.M. n° 55/2014).

C) Nei processi con *istanza cautelare* o con *convalida di arresto*, salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

8. Applicazione pena ex art. 444 e seguenti C.P.P. innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 300,00

per la fase decisorie: Euro 650,00

TOTALE: Euro 950,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

9. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 350,00

per la fase decisorie: Euro 950,00

TOTALE: Euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

10. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,


per la fase studio: Euro 350,00

per la fase istruttoria: Euro 250,00

per la fase decisorie: Euro 950,00

TOTALE: Euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

11. Processi dibattimentali con istruttoria semplice, fino a tre udienze ed escluse soltanto le udienze di mero rinvio:



già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002

per la fase studio: Euro 250,00

per la fase introduttiva: Euro 200,00

per la fase istruttoria: Euro 500,00

per la fase decisoria: Euro 750,00

TOTALE: Euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

12. Processi dibattimentali più complessi, oltre le tre udienze e fino ad un massimo di sei, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 300,00

per la fase introduttiva: Euro 200,00

per la fase istruttoria: Euro 700,00

per la fase decisoria: Euro 900,00

TOTALE: Euro 2.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

13. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 *quater*, comma 2°, C.P.P. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,


TOTALE: Euro 700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

N.B.

A) *Nei processi con parte civile, il difensore della stessa p.c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di euro 300,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%;*

B) *Nei processi con pluralità di parti difese e/o di parti in conflitto, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20% per ciascun assistito, oltre al primo, e/o per ciascuna parte civile, oltre la prima (ex art. 12, comma 2, del D.M. n° 55/2014).*

C) *Nei processi con istanza cautelare o con convalida di arresto, salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.*



GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

14. Processi definiti in una sola udienza (ad es. udienza preliminare, sentenze ex art. 129 C.P.P.), escluse le udienze di mero rinvio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 350,00

per la fase decisoria: Euro 550,00

TOTALE: Euro 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

15. Processi con istruttoria semplice e giudizi abbreviati, anche da immediato o da opposizione a decreto penale di condanna fino a tre udienze ed escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 350,00

per la fase istruttoria: Euro 350,00

per la fase decisoria: Euro 600,00

TOTALE: Euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

16. Processi con istruttoria complessa o giudizi con rito abbreviato condizionato (anche da immediato o da opposizione a decreto penale di condanna), oltre le tre udienze e fino ad un massimo di quattro, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 400,00

per la fase istruttoria: Euro 400,00

per la fase decisoria: Euro 900,00

TOTALE: Euro 1.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

17. Processo definito con sentenza di applicazione pena ex art. 444 e seguenti C.P.P., anche da immediato o da opposizione a decreto penale di condanna:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 350,00

per la fase decisoria: Euro 550,00

TOTALE: Euro 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

18. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente ammesso al beneficio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 300,00

per la fase introduttiva: Euro 300,00

per la fase decisoria: Euro 500,00

TOTALE: Euro 1.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

19. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per il non opponente ammesso al beneficio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 350,00

per la fase decisoria: Euro 500,00

TOTALE: Euro 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

20. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 *quater*, comma 2°, C.P.P. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

TOTALE: Euro 700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.


21. Fase delle indagini preliminari senza udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

TOTALE: Euro 400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

22. Fase delle indagini preliminari senza udienza e con interrogatorio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,



TOTALE: Euro 750,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

23. Incidente probatorio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 400,00

per la fase istruttoria: Euro 450,00

TOTALE: Euro 850,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

24. Opposizione decreto penale di condanna:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 400,00

per la fase introduttiva: Euro 250,00

TOTALE: Euro 650,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

N.B.

A) Nei processi con parte civile, il difensore della stessa p.c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di euro 250,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%;

B) Nei processi con pluralità di parti difese e/o di parti in conflitto, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20% per ciascun assistito, oltre al primo, e/o per ciascuna parte civile, oltre la prima (ex art. 12, comma 2, del D.M. n° 55/2014).

C) Nei processi con istanza cautelare o con convalida di arresto o fermo, salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

MESSA ALLA PROVA

25. Qualunque sia l'Autorità investita e/o la fase del procedimento (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

TOTALE: Euro 800,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.



INCIDENTE DI ESECUZIONE

26. Incidente di esecuzione con fissazione udienza e qualunque sia l'Autorità investita:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

TOTALE: Euro 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

27. Incidente di esecuzione senza fissazione udienza e qualunque sia l'Autorità investita:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

TOTALE: Euro 600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE CAUTELARE

INNANZI AL TRIBUNALE PER IL RIESAME

28. Procedimento di appello o riesame delle misure cautelari:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* del D.P.R. 115/2002,

per la fase studio: Euro 300,00

per la fase introduttiva: Euro 450,00

per la fase decisoria: Euro 400,00


TOTALE: Euro 1.150,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

N.B.

A) il difensore proporrà l'istanza di liquidazione al Giudice competente, dopo il deposito dell'ordinanza emessa dal Giudice del riesame, allegando copia dell'atto di impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

Nei casi in cui, nell'ambito di una delle specifiche ipotesi base sopra elencate, l'attività processuale non comprenda una determinata fase, l'avvocato richiedente non la conteggerà, rimanendo invariati gli importi per le altre fasi e ricalcolando l'importo finale.

Le menzionate linee si applicano solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione, anche per l'espletamento di



attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione delle stesse, in relazione all'attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art 74 T.U. Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art 117 T.U. Spese di Giustizia).

I firmatari del presente protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta applicazione.

Termini Imerese, 17 novembre 2017

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese
dott. Raimondo Loforti

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese
dott. Ambrogio Cartosio

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese
avv.to Antonio Busuito





per la Camera Penale di Termini Imerese
avv.to Rocco Chinnici

per l'A.I.G.A. - Sezione di Termini Imerese
avv.to Massimiliano Ficarra

Il Movimento Forense - Sezione di Termini Imerese
avv.to Gabriella Lattuca

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Termini Imerese
dott. Pietro Renda

(4) addd: "presentemente"
Termini Imerese 20.11.2017

CANONICO DOTT. AVV.
ROCCO CHINNICI